



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE (De.Co.)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.09.2019

INDICE:

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito dell'intervento Comunale

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Istituzione del Registro De.Co.

Art. 5 Istituzione di un Albo Comunale delle manifestazioni

Art. 6 Logo De.Co.

Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co.

Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.Co.

Art. 9 Commissione comunale per la De.Co.

Art. 10 Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

Art. 11 Controlli e sanzioni

Art. 12 Struttura organizzativa competente

Art. 13 Norme finali

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di Aulla.

Il Comune di Aulla individua, tra i propri fini istituzionali, l’assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l’istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

Il Comune di Aulla si propone di realizzare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che in esso si generano.

Il Comune di Aulla intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tradizionali locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del proprio territorio.

Per le finalità di cui sopra, il Comune di Aulla promuove iniziative che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l’affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione e tutela della “Denominazione Comunale” (De.Co.).

Art. 2 – AMBITO DELL’INTERVENTO COMUNALE

L’azione del Comune si manifesta in direzione:

- di una indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza, sul territorio Comunale, di originali e caratteristici prodotti che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, al fine di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l’istituzione di un apposito registro pubblico;
- dell’assunzione, nell’ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione dei prodotti locali che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento;
- dell’intervento, in forma diretta e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all’individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali ed al turismo.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, per prodotto tipico locale si intende un prodotto ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nelle consuetudini a livello locale. L’aggettivo tipico è quindi inteso come sinonimo di tradizionale.

Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità ma si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio.

Attraverso l’attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico del territorio.

Art. 4 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

Viene istituito, presso l'ufficio comunale indicato al successivo art. 12, un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che, con la procedura stabilita nel successivo art. 8, ottengono la De.Co.

Con l'iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare e scheda identificativa.

Nel registro sono annotati:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
- gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si fornisce un elenco di categorie di prodotti agro-alimentari che possono ottenere l'iscrizione nel registro e quindi la De.Co, purchè in possesso dei requisiti a tal fine richiesti e con le modalità stabilite dal presente regolamento:

- piatti tradizionali della cucina locale
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della pasticceria, della confetteria e della gelateria
- carni fresche di qualsiasi genere animale e loro preparazioni
- formaggi ed altri prodotti derivati dal latte
- prodotti di origine animale
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
- bevande alcoliche, analcoliche, distillati e liquori.

Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Aulla.

Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

ART. 5 – ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

Viene istituito, presso l'ufficio comunale indicato al successivo art. 12, un apposito albo in cui vengono iscritte le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dal Comune stesso o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione dei prodotti De.Co. e di altri prodotti tipici locali.

L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangano i requisiti che hanno determinato l'iscrizione.

L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due edizioni consecutive.

Art. 6 – LOGO DE.CO.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 e le manifestazioni di cui all'art. 5, il Comune adotta, con successiva deliberazione della Giunta Comunale, un logo identificativo.

Art. 7 – REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Aulla ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura ed alle tradizioni locali.

La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità ottenuti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.

Gli ingredienti usati per la preparazione dei prodotti devono essere ammessi dalla normativa vigente.

Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura, nonché le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme vigenti del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici o contenenti organismi geneticamente modificati.

Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare di produzione approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti, devono essere originari del territorio comunale o, eventualmente, del territorio della Lunigiana.

Art. 8 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO.

Le istanze inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere presentate da chiunque (persone fisiche, associazioni, imprese).

L'istanza deve essere corredata da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- la zona di produzione (che potrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Aulla);
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e le metodologie di lavorazione, conservazione e stagionatura (se necessaria), consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'eventuale imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura (se necessaria).

Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia la Commissione comunale di cui al successivo articolo 9.

Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

La Commissione, sulla base della documentazione a corredo dell'istanza pervenuta e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari ed il disciplinare di produzione.

L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito al prodotto da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente la scheda identificativa ed il disciplinare di produzione.

Qualora l'istanza di iscrizione di un prodotto nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice, viene disposta, oltre all'iscrizione del prodotto, anche l'iscrizione di quella determinata impresa.

L'iscrizione di una impresa nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale, previo parere della Commissione comunale di cui all'art. 9.

L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) ed alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa e del disciplinare di produzione del prodotto e modello del logo.

Art. 9 – COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.

La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco ed è composta da numero tre membri:

- Presidente: Sindaco o suo delegato.
- due Componenti individuati fra tecnici o esperti.

La Commissione dura in carica tre anni.

La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL RELATIVO LOGO

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività purchè rimangano i colori originali e le riproduzioni siano assolutamente fedeli.

Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che possano generare confusione con il logo De.Co.

Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.

E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito a termini di legge.

È compito della Commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute nei disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione Comunale:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e/o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari.

Qualora gli organi di controllo rilevino infrazioni alle disposizioni del presente regolamento da parte di un utilizzatore del logo, redigono verbale o relazione comprensiva, se ritenuto necessario, anche di documentazione fotografica e ne danno comunicazione all'ufficio di cui al successivo art. 12.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è l'Ufficio Attività Produttive.

Art. 13 - NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore alla esecutività della relativa deliberazione di approvazione.